



diritto ed economia dell'impresa

Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

4 - 2016

INTERVENTI di

*R. Ravasio, S. Foà, G. Pacchiana Parravicini, A.F. Morone, G. Bonfante
G.C. Dominici, L.M. Quattrocchio, C. Rainero, A. Migliavacca*

APPROFONDIMENTI di

*C. Ramella Traficet, B. Veronese, L.M. Quattrocchio, B.M. Omegna, F. Pipicelli
P. Rava, M. Bargagli, M. Scarabello, G. Beato, R. Fornero, G.M. Soro*

SAGGI di

*L.M. Quattrocchio, B.M. Omegna, L. Jeantet
P. Vallino, V. Bellando, R. Monchiero*



G. Giappichelli Editore – Torino

Rivista telematica bimestrale 4 - 2016 • Iscrizione al R.O.C. n. 25223

ISSN 2499-3158

La prescrizione nel contenzioso bancario

Luciano Matteo Quattrocchio-Valentina Bellando-Roberta Monchiero

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Il contratto di conto corrente bancario. – 3. Il contenuto dell'estratto conto. – 4. Il contenuto del riassunto a scalare. – 5. Il calcolo degli interessi. – 6. La “serie continua” di estratti conto e di riassunti a scalare. – 7. La prescrizione: rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie. I chiarimenti della Suprema Corte. – 8. I limiti d'indagine e la loro rilevanza. – 9. Analisi tecnica della questione. – 9.1. Prima ipotesi: conteggi effettuati in presenza di estratti conto e di riassunti scalari. – 9.2. Seconda ipotesi: conteggi effettuati in presenza di estratti scalari recanti l'indicazione dei saldi per valuta. – 9.3. Terza ipotesi: conteggi effettuati in presenza di estratti scalari recanti esclusivamente l'indicazione dei numeri debitori. – 9.4. Quarta ipotesi: conteggi effettuati in presenza di un estratto scalare mancante. – 10. Considerazioni conclusive in merito alla possibilità di verificare l'intervenuta prescrizione. – 11. Usura.

1. Premessa

Scopo del presente saggio è valutare se – in presenza dei soli riassunti scalari, eventualmente in misura parziale – sia possibile apprezzare l'effetto solutorio delle rimesse ai fini della prescrizione, nel contesto descritto dalla sentenza della Corte di Cassazione resa a Sezioni Unite (Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418), e se – nel contempo – sia possibile verificare l'eventuale ricorrenza di ipotesi d'usura; il tutto, indicando i passaggi logici, le modalità di calcolo, i presupposti e gli eventuali limiti.

2. Il contratto di conto corrente bancario

Con il contratto di conto corrente bancario, denominato anche conto corrente di corrispondenza, la banca fornisce al proprio cliente il servizio di cassa, ovvero assume il mandato di compiere per conto del correntista e in

seguito a un suo ordine, pagamenti e riscossioni¹.

La banca, quale mandataria del correntista, è tenuta a dare corso alle disposizioni di quest'ultimo; le operazioni di pagamento, ovvero di addebito di somme, presuppongono la presenza di fondi sul conto corrente, garantita dai versamenti periodici del correntista, oppure dalla disponibilità assicurata dalla banca.

Il conto corrente bancario costituisce il contratto base nei rapporti banca-cliente, punto di riferimento fondamentale per la regolamentazione dei rapporti contrattuali fra istituto di credito e cliente e – come è stato efficacemente affermato – “*spina dorsale*” del sistema creditizio.

Il conto corrente assume rilievo centrale nei rapporti fra banca e cliente, in quanto in esso confluiscono le tre attività fondamentali svolte dalla banca: *i*) l'attività contrattuale di raccolta del risparmio; *ii*) l'erogazione del credito; *iii*) la prestazione di servizi (ad esempio, servizi di pagamento o riscossione di somme)².

La raccolta del risparmio fra il pubblico avviene tramite i contratti di deposito di somme in conto corrente da parte dei singoli clienti (funzione c.d. “*passiva*”, stante l'obbligo della banca di restituire quanto ricevuto in deposito, oltre agli interessi), mentre l'erogazione del credito avviene tramite aperture di credito in conto corrente, anticipazioni bancarie e altre forme di concessioni di

¹ Cfr. E. ISAIA, *Conto Corrente*, Giappichelli, Torino, 2012, 3 ss.: «Il conto corrente, definito propriamente conto corrente di corrispondenza passivo, è un contratto attraverso il quale la banca, previa costituzione da parte del cliente di una certa disponibilità di fondi, si impegna, nei limiti di quanto stabilito dal contratto, ad eseguire le operazioni da questi ordinate, che consistono fondamentalmente in esecuzione di pagamenti e riscossione di incassi. Il conto offre infatti una serie di servizi – attivabili a scelta del depositante e in alcuni casi subordinati al rispetto di requisiti patrimoniale e reddituali – quali ad esempio il libretto degli assegni, le carte di pagamento, i bonifici, gli addebiti automatici di utenze e altre tipologie di pagamenti periodici, l'accredito dello stipendio o pensione. È dunque uno strumento di gestione della liquidità, che semplifica l'utilizzo del denaro e consente l'accesso al sistema dei pagamenti, sostituendo la moneta cartacea con la cosiddetta moneta bancaria ed elettronica. Tecnicamente si dice che il conto corrente svolge funzione monetaria, regolando gli scambi attraverso la registrazione di semplici scritture contabili a debito o a credito e la conseguente movimentazione del conto. Offre altresì un servizio di deposito e custodia della liquidità, pur avendo perso la sua originaria funzione di investimento. Come noto, infatti, i fondi giacenti sul conto vengono remunerati, salvo casi particolari, con tassi di interessi minimi».

Per ulteriori approfondimenti, si veda BANCA D'ITALIA, *Guida pratica al conto corrente*, Roma, 2012.

² Sul punto, si veda P. BIFFIS (a cura di), *Le operazioni e i servizi bancari*, Giappichelli, Torino, 2012.

prestito regulate in conto corrente (funzione c.d. “attiva”, in quanto comporta la nascita di un credito in capo alla banca per la restituzione delle somme erogate ai clienti, oltre agli interessi).

Il momento qualificante dell’attività svolta dalla banca deve essere specificamente colto nello svolgimento congiunto e collegato delle due funzioni della raccolta del risparmio e della concessione del credito; ciò in quanto la funzione di finanziamento è resa possibile dalla raccolta del risparmio.

Accanto alla tradizionale attività finora descritta, si considerano attinenti all’attività bancaria anche fattispecie alle quali è estranea la funzione di raccolta del risparmio e di erogazione del credito, vale a dire i servizi collaterali o accessori al conto corrente, come – a titolo di esempio – i pagamenti o gli incassi di somme nell’interesse del cliente mediante assegni, bonifici o carte di pagamento, la custodia e amministrazione di titoli di credito.

Si noti che manca sia una disciplina specifica sia una vera e propria definizione del contratto di conto corrente bancario. Tramite l’espressione “operazioni bancarie in conto corrente”³, il legislatore ha inteso fare riferimento – per il conto corrente bancario – non tanto a una figura contrattuale autonoma o a un tipo contrattuale, quanto a un contratto necessariamente accessorio ad altre operazioni poste in essere tra la banca e il proprio cliente (deposito e apertura di credito), oppure a una clausola tipica accessoria al deposito, all’apertura di credito o ad altre operazioni, che stabilisce come le stesse devono essere regulate (appunto in conto corrente).

Peraltro, sembra preferibile configurare il conto corrente bancario come contratto autonomo per due ragioni fondamentali. In primo luogo, esso è previsto espressamente dal codice civile fra i contratti bancari (artt. 1852-1857 c.c.), e – sotto questo profilo – non solo è un contratto autonomo, ma anche tipico. Inoltre, nella prassi bancaria il conto corrente bancario si è sempre più caratterizzato, non solo per la clausola di regolamento in conto corrente prevista dall’art. 1852 c.c., in relazione al deposito o all’apertura di credito, ma anche per il servizio di cassa svolto a favore del cliente e a cui fa comunque riferimento l’art. 1856 c.c. (sulla “esecuzione di incarichi” da parte della banca).

Il contratto di conto corrente bancario può essere definito come il contratto in virtù del quale il cliente conferisce alla banca, dietro corrispettivo, una serie di incarichi di pagamento o di riscossione, con l’utilizzo di fondi presso di es-

³ S. MACARRONE, *Le operazioni bancarie in conto corrente*, in *Giurisprudenza bancaria (1985-1987)*, VI-VII, 1989. Per ulteriori approfondimenti, si veda F. MAIMERI, A. NIGRO, V. SANTORO, *Contratti bancari. I. Le operazioni bancarie in conto corrente*, Giuffrè, Milano, 1991.

sa a tal fine costituiti dallo stesso cliente, con annotazione delle relative operazioni in un unico conto e con progressiva formazione di un saldo (attivo o passivo) per il correntista. Il contratto di conto corrente bancario si configura – quindi – come un contratto complesso⁴.

Da un lato, nel conto corrente la banca si obbliga a eseguire incarichi impartiti dal cliente, vale a dire a eseguire – su ordine del cliente-correntista e nel suo interesse – operazioni di pagamento o di riscossione di somme (c.d. “*svolgimento di servizio di cassa a favore del cliente*”); questo profilo rinvia al contratto di mandato, *ex art. 1703 c.c.*, ricorrendo un’attività di gestione di affari altrui e il compimento di atti giuridici – pagamenti e incassi – nell’interesse e per conto del cliente⁵.

Peraltro, l’esecuzione del servizio di cassa presuppone che il correntista abbia una disponibilità monetaria costituita presso la banca, necessaria all’esecuzione degli ordini (di pagamento) da lui impartiti, ossia l’esistenza di fondi di proprietà o comunque di pertinenza del correntista e di sua piena disponibilità (c.d. “*provvista*”).

Tale disponibilità può derivare dal fatto che il cliente ha eseguito un preventivo deposito di denaro (divenendo creditore della banca alla restituzione di quella somma depositata, o meglio, di ciò che ne residua); ma può nascere anche da un rapporto in base al quale la stessa banca si è impegnata a finanziarlo, mettendo a sua disposizione i fondi necessari al funzionamento del meccanismo negoziale del mandato o servizio di cassa; in tal caso, il cliente diviene debitore in relazione alla provvista, anche se – in un certo senso e per un certo periodo – ha la piena disponibilità della somma finanziata.

Il contratto costitutivo della provvista monetaria finalizzata all’esecuzione degli incarichi è dunque riconducibile – alternativamente, ma anche contemporaneamente – al deposito bancario oppure all’apertura di credito, allo scoperto di conto corrente per cortesia, all’anticipazione bancaria e alle altre forme di finanziamento. Si intende, poi, che la disponibilità inizialmente costituita può essere ulteriormente alimentata sia da versamenti del cliente (o da versamenti di terzi a suo favore), sia dalle varie operazioni attraverso le quali la banca concede credito.

Infine, il conto corrente bancario è caratterizzato da un particolare regola-

⁴ Sul punto, si veda E. VERBENA, M. MERCOGLIANO, *Il conto corrente bancario: regole operative e modalità di utilizzo*, Giappichelli, Torino, 2005.

⁵ Per ulteriori approfondimenti, si veda A. PROTO, *Il conto corrente come strumento di gestione del rapporto banca-cliente*, in P. BIFFIS, *Le operazioni bancarie*, Giappichelli, Torino, 2012.

mento contabile (c.d. “*regolamento in conto corrente*”), in virtù del quale tutti i movimenti patrimoniali – conseguenti alle singole operazioni bancarie eseguite – vengono obbligatoriamente annotati in un prospetto (il conto, appunto), come “*voci*” o “*poste*” di dare o di avere, cioè a debito o a credito del cliente nei confronti della banca, con la progressiva formazione di un saldo a credito (o a debito) del cliente e con la conseguente possibilità di determinare in ogni momento il saldo c.d. “*differenziale*”, passivo o attivo.

Ciò detto, il saldo del conto corrente di corrispondenza può presentare una posizione di credito (saldo attivo o saldo “*Avere*”) oppure una posizione di debito (saldo negativo o saldo “*Dare*”) del correntista.

Il correntista può disporre in qualsiasi momento del saldo di conto corrente risultante a suo credito, salvo il rispetto di un eventuale preavviso prescritto contrattualmente. Tale saldo viene portato a nuovo in seguito alla liquidazione del conto che avviene trimestralmente.

Nel conto corrente di corrispondenza si possono avere tre tipologie di saldo:

- le operazioni di accredito o di addebito di un determinato periodo di tempo – indipendentemente dalla valuta – determinano il c.d. “*saldo contabile*”;
- il “*saldo per valuta*” (o saldo liquido) è, invece, dato dalla somma algebrica di tutte le operazioni maturate, con esclusione di quelle con valuta posteriore rispetto alla data in cui viene determinato il saldo⁶;
- il “*saldo disponibile*” rappresenta, invece, l’importo di cui il correntista può liberamente disporre ad una determinata data, e si ottiene stornando dal saldo contabile le operazioni di accredito per le quali la banca deve ancora verificare l’esito (asegni bancari o circolari accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine).

In occasione della liquidazione periodica, vengono calcolate le competenze; fra queste, accanto agli interessi e alle spese di gestione, il contratto di conto corrente può prevedere commissioni di varia natura (v. *infra*).

In ordine alla rilevanza dei giorni di valuta, la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare «che la questione relativa ad antergazione e postergazione consentita dei giorni di valuta non è più attuale, quanto meno successivamente al d.lgs. Tremonti *ter* del 25 giugno 2009 (con effetto dal 1° novembre 2009), a mente del quale la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli asegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente,

⁶ A titolo esemplificativo, l’accredito di un assegno in una certa data concorre alla determinazione del saldo contabile e non invece alla determinazione del saldo per valuta, giacché l’effetto contabile viene postergato sulla base, per l’appunto, di un certo numero di giorni valuta.

uno, due, tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. L'intervenuta normazione del fenomeno ha poi trovato ulteriore conforto nella successiva Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento (c.d. PSD: *Payment Services Directive*) entrata in vigore il 1° marzo 2010 con d.lgs. n. 11/2010 (G.U. 36 13 febbraio 2010). Già il fatto che la questione abbia formato oggetto di disciplina apposita, senza alcuna abrogazione di precedenti norme, conduce a ritenere la questione, con riguardo al periodo pregresso, come *praeter legem*, non potendosi affermare di per sé l'illegittimità di qualsivoglia prassi bancaria in tal senso»⁷.

3. Il contenuto dell'estratto conto

L'informativa inviata periodicamente dalla banca si compone di due documenti distinti: l'"estratto conto" vero e proprio e il "riassunto a scalare" (o "scalare" o "staffa").

L'estratto conto è un documento contabile che, oltre a contenere le generalità della banca e del correntista, riporta l'elencazione delle operazioni poste in essere nel periodo di tempo considerato (mese o trimestre) e l'indicazione della data nella quale le operazioni sono state poste in essere e della valuta attribuita dalla banca.

A titolo esemplificativo, un estratto conto potrebbe – in due trimestri consecutivi – avere la forma di seguito rappresentata:

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE
31/12/2007	31/12/2007		20.000,00	Saldo iniziale
4/1/2008	4/1/2008	120.000,00		Addebito assegno
12/1/2008	15/1/2008		40.000,00	Versamento assegno
25/1/2008	25/1/2008	70.000,00		Bonifico in uscita
2/2/2008	5/2/2008		50.000,00	Versamento assegno
16/2/2008	16/2/2008	150.000,00		Addebito assegno

Segue

⁷ Trib. Torino, 20 aprile 2012 (Est. Dott. Bruno Conca).

27/2/2008	27/2/2008		30.000,00	Bonifico in entrata
3/3/2008	3/3/2008	80.000,00		Bonifico in uscita
7/3/2008	10/3/2008		40.000,00	Versamento assegno
12/3/2008	12/3/2008	70.000,00		Addebito assegno
21/3/2008	21/3/2008		20.000,00	Bonifico in entrata
31/3/2008	31/3/2008	4.621,30		Addebito competenze
		294.621,30		Saldo finale

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE
31/3/2008	31/3/2008	294.621,30		Saldo iniziale
4/4/2008	4/4/2008	120.000,00		Addebito assegno
12/4/2008	15/4/2008		240.000,00	Versamento assegno
25/4/2008	25/4/2008	70.000,00		Bonifico in uscita
2/5/2008	5/5/2008		250.000,00	Versamento assegno
16/5/2008	16/5/2008	150.000,00		Addebito assegno
27/5/2008	27/5/2008		130.000,00	Bonifico in entrata
3/6/2008	3/6/2008	80.000,00		Bonifico in uscita
7/6/2008	10/6/2008		140.000,00	Versamento assegno
12/6/2008	12/6/2008	70.000,00		Addebito assegno
21/6/2008	21/6/2008		120.000,00	Bonifico in entrata
30/6/2008	30/6/2008	4.124,75		Addebito competenze
30/6/2008	30/6/2008		385.875,25	Saldo finale

Le informazioni in esso contenute hanno il seguente significato:

- Data Contabile: giorno in cui il correntista ha effettuato l'operazione;
- Data Valuta: data dalla quale decorrono gli interessi;
- Dare: movimento a debito per il correntista;
- Avere: movimento a credito per il correntista;
- Descrizione: descrive il tipo di operazione di accredito o di addebito.

Il “saldo iniziale” di un dato trimestre corrisponde al “saldo finale” del trimestre precedente, cui concorre l'addebito o l'accredito delle competenze, costituite dalla somma algebrica tra interessi attivi e passivi, commissioni e spese bancarie, che, a seconda delle circostanze, può assumere saldo “Dare” o “Avere”.

4. Il contenuto del riassunto a scalare

L'estratto conto è corredato dal riassunto a scalare: in tale documento i saldi in valuta delle singole operazioni sono ordinati cronologicamente e sugli stessi vengono calcolati – a seconda che il conto corrente presenti un saldo attivo o passivo – gli interessi debitori o creditori.

Il riassunto a scalare, che corrisponde all'esemplificazione riportata nel paragrafo precedente, è così strutturato:

VALUTA	SALDO PER VALUTA	GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI
1/1/2008	20.000,00	3	60.000,00	–
4/1/2008	–100.000,00	11	–	1.100.000,00
15/1/2008	–60.000,00	10	–	600.000,00
25/1/2008	–130.000,00	11	–	1.430.000,00
5/2/2008	–80.000,00	11	–	880.000,00
16/2/2008	–230.000,00	11	–	2.530.000,00
27/2/2008	–200.000,00	5	–	1.000.000,00
3/3/2008	–280.000,00	7	–	1.960.000,00
10/3/2008	–240.000,00	2	–	480.000,00
12/3/2008	–310.000,00	9	–	2.790.000,00
21/3/2008	–290.000,00	10	–	2.900.000,00
31/3/2008		–	–	–

VALUTA	SALDO PER VALUTA	GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI
1/4/2008	-294.621,30	3	-	883.863,90
4/4/2008	-414.621,30	11	-	4.560.834,32
15/4/2008	-174.621,30	10	-	1.746.213,01
25/4/2008	-244.621,30	10	-	2.446.213,01
5/5/2008	5.378,70	11	59.165,68	-
16/5/2008	-144.621,30	11	-	1.590.834,32
27/5/2008	-14.621,30	7	-	102.349,11
3/6/2008	-94.621,30	7	-	662.349,11
10/6/2008	45.378,70	2	90.757,40	-
12/6/2008	-24.621,30	9	-	221.591,71
21/6/2008	95.378,70	9	858.408,29	-
30/6/2008		-	-	-

Le informazioni in esso contenute hanno il seguente significato:

- Saldo per valuta: la colonna riporta le date di valuta delle operazioni.
- Giorni: numero di giorni in cui il saldo per valuta è rimasto invariato.
- Numeri debitori: si ottengono moltiplicando il saldo negativo per il numero di giorni in cui il saldo è rimasto invariato.
- Numeri creditori: si ottengono moltiplicando il saldo positivo per il numero dei giorni in cui il saldo è rimasto invariato.

5. Il calcolo degli interessi

Il riepilogo di calcolo degli interessi attivi e passivi da parte della banca è contenuto nell'ultima parte del riassunto a scalare, in appositi prospetti che individuano per i numeri debitori e per i numeri creditori il tasso di interesse corrispondente, con relativa decorrenza.

Il calcolo degli interessi procede secondo il seguente *iter*:

- la banca individua i saldi per valuta e il numero dei giorni in cui tali saldi sono rimasti invariati;
- in seguito, ciascun saldo – negativo o positivo – viene moltiplicato per il numero dei giorni corrispondenti (come visto, i risultati di questo prodotto vengono comunemente denominati “*numeri debitori*” o “*numeri creditori*”);

• per ciascun numero creditore o debitore vengono determinati gli interessi attivi e passivi eseguendo il seguente calcolo:

$$\text{numeri creditori (o debitori)} \times \text{tasso interesse} : 365$$

Prendendo le mosse dalle ipotesi sottostanti e dagli estratti conto di seguito riportati, ne scaturiscono i seguenti risultati:

VALUTA	SALDO PER VALUTA	GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	INTERESSI CREDITORI	INTERESSI DEBITORI
1/1/2008	20.000,00	3	60.000,00	–	1,64	–
4/1/2008	– 100.000,00	11	–	1.100.000,00	–	241,10
15/1/2008	– 60.000,00	10	–	600.000,00	–	131,51
25/1/2008	– 130.000,00	11	–	1.430.000,00	–	313,42
5/2/2008	– 80.000,00	11	–	880.000,00	–	192,88
16/2/2008	– 230.000,00	11	–	2.530.000,00	–	590,68
27/2/2008	– 200.000,00	5	–	1.000.000,00	–	219,18
3/3/2008	– 280.000,00	7	–	1.960.000,00	–	490,96
10/3/2008	– 240.000,00	2	–	480.000,00	–	113,97
12/3/2008	– 310.000,00	9	–	2.790.000,00	–	720,00
21/3/2008	– 290.000,00	10	–	2.900.000,00	–	734,25
31/3/2008		–	–	–	1,64	3.747,95

Plafond di affidamento	200.000,00
Tasso di interesse creditore	1,00%
Tasso di interesse debitore intra-fido	8,00%
Tasso di interesse debitore extra-fido	12,00%
Interessi creditori maturati	1,64
Interessi debitori maturati	3.747,95
Tasso C.M.S.	0,25%
Massimo scoperto	310.000,00
Commissione di massimo scoperto	775,00
Spese	100,00
Saldo competenze debitorie	– 4.621,30

VALUTA	SALDO PER VALUTA	GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	INTERESSI CREDITORI	INTERESSI DEBITORI
1/4/2008	- 294.621,30	3	-	883.863,90	-	224,83
4/4/2008	- 414.621,30	11	-	4.560.834,32	-	1.258,36
15/4/2008	- 174.621,30	10	-	1.746.213,01	-	382,73
25/4/2008	- 244.621,30	10	-	2.446.213,01	-	585,06
5/5/2008	5.378,70	11	59.165,68	-	1,62	-
16/5/2008	- 144.621,30	11	-	1.590.834,32	-	348,68
27/5/2008	- 14.621,30	7	-	102.349,11	-	22,43
3/6/2008	- 94.621,30	7	-	662.349,11	-	145,17
10/6/2008	45.378,70	2	90.757,40	-	2,49	-
12/6/2008	- 24.621,30	9	-	221.591,71	-	48,57
21/6/2008	95.378,70	9	858.408,29	-	23,52	-
30/6/2008		-	-	-	27,63	3.015,83

<i>Plafond</i> di affidamento	200.000,00
Tasso di interesse creditore	1,00%
Tasso di interesse debitore intra-fido	8,00%
Tasso di interesse debitore extra-fido	12,00%
Interessi creditori maturati	27,63
Interessi debitori maturati	3.015,83
Tasso C.M.S.	0,25%
Massimo scoperto	414.621,30
Commissione di massimo scoperto	1.036,55
Spese	100,00
Saldo competenze debitorie	- 4.124,75

Le modalità di calcolo sono di seguito illustrate:

- interessi creditori: il numero creditore (relativo ad una data di valuta) de-

ve essere moltiplicato per il tasso di interesse creditore (1,00% in questo caso); il prodotto viene poi diviso per 365;

- per gli interessi debitori, il ragionamento è più complesso:
 - nel caso in cui il saldo per valuta sia nei limiti del *plafond* di affidamento, gli interessi debitori sono ottenuti dal prodotto fra i numeri debitori e il tasso di interesse *intra-fido* (8,00% in questo caso); il prodotto viene poi diviso per 365;
 - nel caso in cui il saldo per valuta (corrispondente ad una determinata data di valuta) sia superiore al *plafond* di affidamento, gli interessi debitori sono ottenuti dal prodotto fra i numeri debitori e il tasso di interesse *intra-fido* (8,00% in questo caso), diviso 365, nei limiti dell'affidamento (euro 200.000,00); oltre il risultato del prodotto fra i numeri debitori e il tasso di interesse *extra-fido* (12,00% in questo caso), diviso 365, ove sia superato il limite dell'affidamento (euro 200.000,00).

6. La “serie continua” di estratti conto e di riassunti a scalare

Nell'ambito delle consulenze giudiziarie, capita spesso che la documentazione contabile prodotta agli atti sia parziale o incompleta, con conseguenze diverse a seconda che la carenza riguardi il periodo iniziale del rapporto ovvero un periodo intermedio.

Nel caso in cui sia parziale o incompleta la documentazione contabile relativa al periodo iniziale del rapporto, occorre distinguere due ipotesi:

- se manca qualsiasi giustificazione del saldo iniziale (passivo), ed il correntista ha eccepito tempestivamente la mancata dimostrazione dello stesso, il saldo iniziale deve essere assunto in misura pari a zero;
- se, invece, la circostanza non è stata eccepita tempestivamente dal correntista, il saldo iniziale può essere assunto in misura pari alla somma risultante dal primo estratto conto o conto a scalare presente agli atti del giudizio.

Del pari, nel caso in cui sia parziale o incompleta la documentazione contabile relativa a trimestri intermedi, occorre distinguere due ipotesi:

- se tale circostanza è stata eccepita tempestivamente dalla banca, occorre – almeno secondo una certa opinione – effettuare i calcoli partendo dal trimestre a partire dal quale esiste idonea documentazione;
- se, invece, la circostanza non è stata eccepita tempestivamente dalla banca, si può rimediare:
 - procedendo ad una interpolazione lineare dei numeri debitori e dei nu-

- meri creditori per i trimestri per i quali la documentazione contabile risulta parziale o incompleta;
- ovvero assumendo, come riferimento contabile ai fini delle operazioni di ricalcolo, il saldo iniziale del primo estratto conto successivo (ferme le poste in addebito già stornate sui saldi precedenti e il montante progressivo degli interessi già annotati) ⁸.

A titolo esemplificativo, si riporta un foglio di calcolo nel quale viene assunta la media tra i dati relativi al trimestre immediatamente precedente e a quello immediatamente successivo al trimestre per il quale manca la documentazione contabile.

TRIMESTRE	NUMERI DEBITORI	TASSO DI INTERESSE DEBITORE	INTERESSI DEBITORI
IV TRIMESTRE 1998	3.981,51	9,75%	1.063,55
	7.709.273	9,75%	2.059.325
I TRIMESTRE 1999	2.667,28	9,75%	712,49
II TRIMESTRE 1999	1.353,04	9,75%	361,43
	2.619.857	9,75%	699.824

La procedura di interpolazione può essere sintetizzata nel seguente modo:

- i numeri debitori del I trimestre 1999 sono stati calcolati come media aritmetica semplice dei numeri debitori del IV trimestre 1998 e del II trimestre 1999;
- il tasso di interesse debitore del I trimestre 1999 è stato calcolato come media aritmetica ponderata dei tassi di interesse del IV trimestre 2008 e del II trimestre 2009, con pesi rappresentati dai numeri debitori del trimestre immediatamente precedente e di quello immediatamente successivo;
- gli interessi debitori del I trimestre 1999 sono stati calcolati applicando il tasso di interesse debitore ai numeri debitori così ottenuti.

⁸ La soluzione da ultimo menzionata è proposta dal Dott. Enrico Astuni, Giudice presso il Tribunale di Torino.

7. La prescrizione: rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie. I chiarimenti della Suprema Corte

Prima di procedere alla valutazione descritta in premessa, pare opportuno richiamare le nozioni di “*rimesse solutorie*” e “*rimesse ripristinatorie*”, tenuto conto della rilevanza della distinzione ai fini della prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito⁹.

Nella tecnica bancaria l’espressione “*rimesse*” sta ad indicare i versamenti effettuati dal correntista sul conto corrente: tali versamenti possono, a seconda dei casi, aumentare il saldo positivo o ridurre quello negativo.

La Corte di Cassazione, nella nota Sentenza resa a Sezioni Unite¹⁰, con riferimento alle rimesse operate su un conto corrente con saldo negativo ha riesumato la distinzione fra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, nei seguenti termini:

- le rimesse solutorie: versamenti effettuati su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento oppure su un conto corrente non affidato;
- le rimesse ripristinatorie: versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente con saldo rientrante nei limiti del *plafond* di affidamento.

Si riporta, di seguito, un esempio numerico, al fine di apprezzarne meglio la distinzione. Si ipotizza che il saldo iniziale sia pari a zero e – conformemente all’esempio sopra riportato – che l’affidamento ammonti a euro 200.000,00.

DATA VALUTA	DARE	AVERE	SALDO PER VALUTA	RIMESSE SOLUTORIE	RIMESSE RIPRISTINATORIE
1/1/2008		20.000,00	20.000,00	–	–
4/1/2008	120.000,00		– 100.000,00	–	–
15/1/2008		40.000,00	– 60.000,00	–	40.000,00
25/1/2008	70.000,00		– 130.000,00	–	–
5/2/2008		50.000,00	– 80.000,00	–	50.000,00
16/2/2008	150.000,00		– 230.000,00	–	–
27/2/2008		30.000,00	– 200.000,00	30.000,00	–
3/3/2008	80.000,00		– 280.000,00	–	–

Segue

⁹ Per ulteriori approfondimenti, si veda, A.A. DOLMETTA, *Prescrizione e «operazioni bancarie in conto corrente»: sul comma 61 della legge n. 10/2011*, in www.ilcaso.it.

¹⁰ Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418, in www.ilcaso.it.

10/3/2008		40.000,00	- 240.000,00	40.000,00	-
12/3/2008	70.000,00		- 310.000,00	-	-
21/3/2008		20.000,00	- 290.000,00	20.000,00	-
31/3/2008	4.621,30		- 294.621,30	-	-
	294.621,30				

DATA VALUTA	DARE	AVERE	SALDO PER VALUTA	RIMESSE SOLUTORIE	RIMESSE RIPRISTI- NATORIE
1/4/2008	294.621,30		- 294.621,30	-	-
4/4/2008	120.000,00		- 414.621,30	-	-
15/4/2008		240.000,00	- 174.621,30	214.621,30	25.378,70
25/4/2008	70.000,00		- 244.621,30	-	-
5/5/2008		250.000,00	5.378,70	44.621,30	205.378,70
16/5/2008	150.000,00		- 144.621,30	-	-
27/5/2008		130.000,00	- 14.621,30	-	130.000,00
3/6/2008	80.000,00		- 94.621,30	-	-
10/6/2008		140.000,00	45.378,70	-	140.000,00
12/6/2008	70.000,00		- 24.621,30	-	-
21/6/2008		120.000,00	95.378,70	-	120.000,00
30/6/2008	4.124,75		91.253,95	-	-
		385.875,25			

In alcuni casi risulta abbastanza semplice distinguere tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: la rimessa effettuata in data 15 gennaio 2008 per euro 40.000,00 e quella effettuata in data 5 febbraio 2008 per euro 50.000,00 hanno natura ripristinatoria, poiché sono state effettuate a fronte di un saldo negativo rientrante nei limiti dell'affidamento concesso.

La rimessa effettuata in data 27 febbraio 2008 per euro 30.000,00 ha invece natura solutoria, in quanto effettuata a fronte di un saldo negativo oltre il limite dell'affidamento (il superamento del limite è avvenuto in data 16 febbraio 2008); evidentemente, tutte le rimesse successive hanno natura solutoria, sino a che il saldo non sia rientrato nei limiti del *plafond* disponibile.

Non è invece così intuitivo il caso in cui una rimessa presenti in parte natura solutoria e in parte ripristinatoria, come ad esempio quella effettuata in data 15 aprile 2008 per euro 240.000,00: in tal caso, infatti, la rimessa ha natura solutoria per euro 210.000,00, giacché tale versamento consente il rientro del

saldo nei limiti dell'affidamento, e natura ripristinatoria per la differenza pari ad euro 30.000,00.

Secondo la ricostruzione operata nella Sentenza resa a Sezioni Unite (v. *supra*), la distinzione fra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie assume rilevanza ai fini della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito. In particolare, nel caso di rimesse solutorie il termine decennale – da computarsi (*dies ad quem*) avendo riguardo al primo atto interruttivo ovvero alla data di notifica – decorre dall'annotazione della rimessa. Per contro, il termine decennale decorre (*dies a quo*) dalla chiusura del conto nel caso in cui la rimessa (a copertura delle competenze maturate nel trimestre precedente) abbia natura ripristinatoria.

A tal proposito, è utile riportare letteralmente il principio espresso dalle Sezioni Unite: «Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere».

Con riferimento all'onere probatorio, la giurisprudenza ha affermato che «A tale *regula juris* consegue, fra l'altro, una diversa valenza dell'allegazione e prova del carattere solutorio della rimessa, a seconda che il conto sia aperto o chiuso. Se, con riferimento al conto aperto, la deduzione e prova della natura solutoria costituiscono elementi conformativi, rispettivamente, della domanda e del relativo *thema probandum*, diversamente dovendo inferirsi l'inammissibilità della *condictio indebiti*, dal momento che, vero il principio secondo cui *actio nondum nata non praescribitur*, dev'essere ovviamente riconosciuto anche l'opposto; con riferimento al conto chiuso, sarà tendenzialmente onere del convenu-

to dedurre e provare il contenuto solutorio della rimessa, atteso che, provatane tale natura, la risalenza ultradecennale della stessa conduce alla prescrizione, limitatamente alla rimessa medesima, dell'azione di ripetizione ed alla conseguente riduzione del debito per l'effetto incombente sull'*accipiens*; la natura della rimessa, con quanto ne dovrebbe conseguire in termini d'intervenuta prescrizione del diritto, si attergerebbe, in tal caso, a fatto (parzialmente) estintivo del diritto, come tale oggetto di necessaria allegazione e prova da parte del convenuto».

In sede di consulenza tecnica, è – quindi – necessario enucleare le rimesse solutorie e le rimesse ripristinatorie per i periodi antecedenti al decorso del decennio dalla chiusura del conto, giacché le competenze maturate in epoca precedente e oggetto di richiesta di ripetizione di indebito devono considerarsi prescritte nei limiti di copertura delle rimesse solutorie effettuate (sempre in epoca antecedente al decorso del decennio).

Come osservato, «È onere della banca che eccepisce la prescrizione dell'azione di indebito dare la prova del carattere solutorio delle rimesse, specificando altresì nei termini di cui all'art. 167 c.p.c. quelle aventi detta caratteristica. Si deve escludere il carattere solutorio delle rimesse allorché le stesse vengano effettuate su conto corrente non affidato, ma sul quale il correntista per anni abbia costantemente operato in una situazione di scoperto, e con applicazione da parte dell'istituto della commissione massimo scoperto; si deve riconoscere in tal caso un affidamento di fatto»¹¹.

8. I limiti d'indagine e la loro rilevanza

La questione se – in presenza dei soli riassunti scalari, eventualmente in misura parziale – sia possibile apprezzare l'effetto solutorio delle rimesse ai fini della prescrizione è stata affrontata in un recente Provvedimento del Tribunale di Milano (sentenza 19 maggio 2016, n. 6311).

In particolare, il Tribunale di Milano – facendo proprie le conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio – ha affermato che non è possibile tenere conto dell'eventuale effetto solutorio delle rimesse nel caso in cui non si disponga degli estratti conto. Egli, in particolare, ha affermato che – in tale ipotesi – si dovrebbe procedere alla determinazione dei saldi medi di periodo, applicando la formula inversa di quella adottata per la determinazione dei numeri creditori e debitori, giungendo a un risultato che altererebbe la precisione del ricalcolo.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio ha, poi, ribadito che tale conteggio (preci-

¹¹ In tale senso Trib. Torino, 3 aprile 2014 (Est. Dott.ssa Cecilia Marino).

so) può essere effettuato soltanto attraverso il c.d. “*metodo analitico*”, che prevede la reimputazione in un foglio di lavoro di tutti i singoli movimenti dare-avere del conto corrente per il periodo oggetto di ricalcolo, dando evidenza del saldo progressivo per valuta che viene poi depurato degli interessi effettivamente addebitati dalla banca, ottenendo così un nuovo saldo progressivo che rappresenta giorno per giorno l’esposizione capitale “*pura*”. Sulla scorta di tale nuovo saldo progressivo depurato si procede, quindi, al ricalcolo dei numeri.

Per contro, il c.d. “*metodo sintetico*” prevede la reimputazione in un foglio di lavoro – in monte per ciascun trimestre di ricalcolo – dei numeri debitori complessivi risultanti negli estratti scalari trimestrali, nonché degli interessi effettivamente addebitati nel trimestre. Sulla base dei giorni costituenti ciascun trimestre, si determina l’utilizzo medio trimestrale, che viene depurato degli interessi cumulati, addebitati in ciascun trimestre ottenendo la base di calcolo dei nuovi interessi. La considerazione del risultato complessivo del trimestre conduce alla determinazione di un utilizzo medio e non puntuale del trimestre stesso; con la conseguenza che quanto maggiori sono le variabili contrattuali e contabili di movimentazione, tanto maggiore è l’approssimazione cui si perviene.

9. *Analisi tecnica della questione*

Al fine di fornire una risposta esaustiva al quesito, occorre – a giudizio di chi scrive – svolgere un’analisi tecnica della questione e procedere per gradi successivi, muovendo dal caso in cui si disponga degli estratti conto e dei riassunti scalari, passando attraverso il caso in cui si disponga dei soli riassunti scalari – distinguendo, peraltro, a seconda del diverso grado di analiticità di questi ultimi – per giungere al caso in cui si disponga soltanto dei riassunti scalari e in misura parziale.

L’analisi tecnica viene condotta attraverso un caso teorico, che si fonda sulle seguenti assunzioni:

- il periodo di indagine ha durata di un anno;
- le competenze sono addebitate trimestralmente;
- il tasso di interesse varia mensilmente;
- l’affidamento è costante durante il periodo analizzato.

In tale contesto, vengono sviluppate 4 distinte ipotesi:

- presenza di estratti conto e di riassunti scalari, per tutti i quattro trimestri che compongono l’anno assunto a base dell’indagine;

- presenza di riassunti scalari recanti l'indicazione dei saldi per valuta per tutti i quattro trimestri che compongono l'anno assunto a base dell'indagine;
- presenza di riassunti scalari recanti l'indicazione dei (soli) numeri debitori, per tutti i quattro trimestri che compongono l'anno assunto a base dell'indagine;
- presenza di riassunti scalari recanti l'indicazione dei (soli) numeri debitori, per tutti i quattro trimestri che compongono l'anno assunto a base dell'indagine, con un “*buco*” nel terzo trimestre.

9.1. *Prima ipotesi: conteggi effettuati in presenza di estratti conto e di riassunti scalari*

Nel caso in cui si disponga degli estratti conto e dei riassunti scalari, è possibile apprezzare appieno l'effetto delle rimesse solutorie ai fini della prescrizione. Il risultato si ottiene agevolmente, attraverso l'utilizzo di un foglio di *Excel*, isolando rimesse ripristinatorie, rimesse solutorie e rimesse “*ibride*” (Ipotesi 1) come evidenziato nel prospetto analitico di cui si riporta un estratto riferito al primo trimestre dell'anno assunto a riferimento:

DATA VALUTA	GIORNI	AVERE	DARE	SALDO PER VALUTA	RIMESE RIPRISTINA-TORIE	RIMESE SOLUTORIE	COMPETENZE	SALDO PROGRESSIVO COMPETENZE/RIMESE SOLUTORIE	AFFIDAMENTO
31/12/2002				11.165,05					25.000
5/1/2003	5	6.483,29	-	4.681,76	6.483,29	-		-	25.000
7/1/2003	2	-	165,00	4.846,76	-	-		-	25.000
8/1/2003	1	5.159,05	-	- 312,29	5.159,05	-		-	25.000
12/1/2003	4	-	12.250,00	11.937,71	-	-		-	25.000
12/1/2003	0	-	2.500,00	14.437,71	-	-		-	25.000
12/1/2003	0	-	6.000,00	20.437,71	-	-		-	25.000
12/1/2003	0	-	3.212,79	23.650,50	-	-		-	25.000
12/1/2003	0	-	2.973,51	26.624,01	-	-		-	25.000
12/1/2003	0	-	2.336,92	28.960,93	-	-		-	25.000
13/1/2003	1	-	30,91	28.991,84	-	-		-	25.000
14/1/2003	1	-	16.820,00	45.811,84	-	-		-	25.000
14/1/2003	0	17.391,00	-	28.420,84	-	17.391,00		-	25.000
14/1/2003	0	-	665,20	29.086,04	-	-		-	25.000
14/1/2003	0	-	5,00	29.091,04	-	-		-	25.000
15/1/2003	1	-	84,50	29.175,54	-	-		-	25.000
15/1/2003	0	-	298,00	29.473,54	-	-		-	25.000
15/1/2003	0	-	953,00	30.426,54	-	-		-	25.000
16/1/2003	1	-	7.374,73	37.801,27	-	-		-	25.000
16/1/2003	0	-	4.340,30	42.141,57	-	-		-	25.000
16/1/2003	0	-	120,00	42.261,57	-	-		-	25.000
19/1/2003	3	-	775,00	43.036,57	-	-		-	25.000
19/1/2003	0	-	853,00	43.889,57	-	-		-	25.000
21/1/2003	2	2.369,99	-	41.519,58	-	2.369,99		-	25.000
22/1/2003	1	9.640,00	-	31.879,58	-	9.640,00		-	25.000


22/1/2003	0	3.245,00	-	28.634,58	-	3.245,00		-	25.000
22/1/2003	0	7.690,00	-	20.944,58	4.055,42	3.634,58		-	25.000
26/1/2003	4	-	640,76	21.585,34	-	-		-	25.000
26/1/2003	0	-	1.297,00	22.882,34	-	-		-	25.000
28/1/2003	2	-	578,00	23.460,34	-	-		-	25.000
28/1/2003	0	-	1,80	23.462,14	-	-		-	25.000
28/1/2003	0	-	400,00	23.862,14	-	-		-	25.000
28/1/2003	0	-	1,80	23.863,94	-	-		-	25.000
29/1/2003	1	180,00	-	23.683,94	180,00	-		-	25.000
30/1/2003	1	-	1.027,04	24.710,98	-	-		-	25.000
30/1/2003	0	-	384,50	25.095,48	-	-		-	25.000
31/1/2003	1	-	62,00	25.157,48	-	-		-	25.000
2/2/2003	2	9.000,00	-	16.157,48	8.842,52	157,48		-	25.000
2/2/2003	0	-	7.500,00	23.657,48	-	-		-	25.000
2/2/2003	0	3.357,84	-	20.299,64	3.357,84	-		-	25.000
2/2/2003	0	-	4.046,24	24.345,88	-	-		-	25.000
2/2/2003	0	-	2.566,87	26.912,75	-	-		-	25.000
2/2/2003	0	-	4.304,57	31.217,32	-	-		-	25.000
2/2/2003	0	-	3.357,84	34.575,16	-	-		-	25.000
5/2/2003	3	-	775,00	35.350,16	-	-		-	25.000
6/2/2003	1	-	3.500,00	38.850,16	-	-		-	25.000
9/2/2003	3	-	1.500,00	40.350,16	-	-		-	25.000
10/2/2003	1	9.000,00	-	31.350,16	-	9.000,00		-	25.000
10/2/2003	0	-	7.500,00	38.850,16	-	-		-	25.000
11/2/2003	1	-	974,00	39.824,16	-	-		-	25.000
13/2/2003	2	3.495,00	-	36.329,16	-	3.495,00		-	25.000
13/2/2003	0	960,00	-	35.369,16	-	960,00		-	25.000
13/2/2003	0	15.000,00	-	20.369,16	4.630,84	10.369,16		-	25.000
13/2/2003	0	2.425,00	-	17.944,16	2.425,00	-		-	25.000
13/2/2003	0	5.230,00	-	12.714,16	5.230,00	-		-	25.000
13/2/2003	0	-	3.000,00	15.714,16	-	-		-	25.000
16/2/2003	3	-	1.897,85	17.612,01	-	-		-	25.000

16/2/2003	0	-	6.991,82	24.603,83	-	-	-	25.000
23/2/2003	7	-	169,57	24.773,40	-	-	-	25.000
23/2/2003	0	-	475,86	25.249,26	-	-	-	25.000
23/2/2003	0	-	3.016,67	28.265,93	-	-	-	25.000
23/2/2003	0	-	4.000,00	32.265,93	-	-	-	25.000
25/2/2003	2	-	5.729,10	37.995,03	-	-	-	25.000
26/2/2003	1	-	1.382,00	39.377,03	-	-	-	25.000
27/2/2003	1	86,40	-	39.290,63	-	86,40	-	25.000
27/2/2003	0	-	384,50	39.675,13	-	-	-	25.000
27/2/2003	0	-	733,60	40.408,73	-	-	-	25.000
28/2/2003	1	-	56,00	40.464,73	-	-	-	25.000
28/2/2003	0	-	205,20	40.669,93	-	-	-	25.000
2/3/2003	2	-	4.734,83	45.404,76	-	-	-	25.000
2/3/2003	0	-	2.954,13	48.358,89	-	-	-	25.000
2/3/2003	0	-	1.581,32	49.940,21	-	-	-	25.000
3/3/2003	1	-	3.555,00	53.495,21	-	-	-	25.000
4/3/2003	1	3.411,63	-	50.083,58	-	3.411,63	-	25.000
5/3/2003	1	15.000,00	-	35.083,58	-	15.000,00	-	25.000
5/3/2003	0	2.360,90	-	32.722,68	-	2.360,90	-	25.000
5/3/2003	0	-	1.967,00	34.689,68	-	-	-	25.000
5/3/2003	0	-	96,12	34.785,80	-	-	-	25.000
6/3/2003	1	-	429,00	35.214,80	-	-	-	25.000
6/3/2003	0	-	1.042,00	36.256,80	-	-	-	25.000
6/3/2003	0	-	4,00	36.260,80	-	-	-	25.000
7/3/2003	1	9.228,00	-	27.032,80	-	9.228,00	-	25.000
7/3/2003	0	-	7.690,00	34.722,80	-	-	-	25.000
9/3/2003	2	-	964,00	35.686,80	-	-	-	25.000
10/3/2003	1	-	2.000,00	37.686,80	-	-	-	25.000
11/3/2003	1	2.512,44	-	35.174,36	-	2.512,44	-	25.000
12/3/2003	1	32.438,27	-	2.736,09	22.263,91	10.174,36	-	25.000
12/3/2003	0	-	27.031,00	29.767,09	-	-	-	25.000
12/3/2003	0	-	1.356,00	31.123,09	-	-	-	25.000

13/3/2003	1	12.000,00	-	19.123,09	5.876,91	6.123,09		-	25.000
13/3/2003	0	-	10.000,00	29.123,09	-	-		-	25.000
13/3/2003	0	-	1.900,00	31.023,09	-	-		-	25.000
15/3/2003	2	-	500,00	31.523,09	-	-		-	25.000
16/3/2003	1	-	309,87	31.832,96	-	-		-	25.000
16/3/2003	0	-	3.722,74	35.555,70	-	-		-	25.000
16/3/2003	0	-	251,00	35.806,70	-	-		-	25.000
16/3/2003	0	-	69,50	35.876,20	-	-		-	25.000
16/3/2003	0	-	1.083,55	36.959,75	-	-		-	25.000
16/3/2003	0	-	1.907,00	38.866,75	-	-		-	25.000
17/3/2003	1	3.894,00	-	34.972,75	-	3.894,00		-	25.000
17/3/2003	0	-	3.245,00	38.217,75	-	-		-	25.000
18/3/2003	1	1.181,90	-	37.035,85	-	1.181,90		-	25.000
20/3/2003	2	1.864,00	-	35.171,85	-	1.864,00		-	25.000
20/3/2003	0	11.460,00	-	23.711,85	1.288,15	10.171,85		-	25.000
25/3/2003	5	-	521,29	24.233,14	-	-		-	25.000
26/3/2003	1	5.000,00	-	19.233,14	5.000,00	-		-	25.000
26/3/2003	0	5.168,54	-	14.064,60	5.168,54	-		-	25.000
26/3/2003	0	-	4.180,00	18.244,60	-	-		-	25.000
30/3/2003	4	-	5.523,71	23.768,31	-	-		-	25.000
31/3/2003	1	-	384,50	24.152,81	-	-		-	25.000
31/3/2003	0	571,90	-	23.580,91	571,90	-		-	25.000
31/3/2003	0	-	2.349,94	25.930,85	-	-		-	25.000
31/3/2003	0	-	62,00	25.992,85	-	-		-	25.000
31/3/2003	0	-	18,45	26.011,30	-	-		-	25.000
31/3/2003	0	-	1.735,89	27.747,19	-	-		-	25.000
31/3/2003	0	-	6.810,47	34.557,66	-	-		-	25.000
31/3/2003	0	257,70	-	34.299,96	-	257,70		-	25.000
31/3/2003	0			34.299,96			2.033,18	2.033,18	25.000

Il risultato ottenuto su base annuale si può apprezzare visivamente attraverso l'utilizzo di un grafico, in cui il saldo (per valuta) del conto descrive una curva che tiene conto di tutti i movimenti, in cui i tratti decrescenti della curva

corrispondono ad altrettante rimesse, ripristinatorie o solutorie a seconda che la curva medesima si trovi al di sotto o al di sopra dell'affidamento.



Nel caso *de quo*, è evidente che vi sono significative rimesse solutorie, che – ove si collochino in epoca antecedente al decennio dal primo atto interruttivo – dispiegano effetti in termini di prescrizione degli oneri applicati indebitamente. In tale ipotesi, le rimesse solutorie sono tali da assorbire integralmente gli oneri addebitati illegittimamente.

9.2. Seconda ipotesi: conteggi effettuati in presenza di estratti scalari recanti l'indicazione dei saldi per valuta

Nel caso in cui siano presenti soltanto i riassunti scalari, ma questi ultimi contengano i saldi per valuta, è possibile apprezzare l'effetto delle eventuali rimesse solutorie con un grado di approssimazione accettabile, giacché subisce esclusivamente la compensazione infragiornaliera fra addebiti e rimesse (Ipotesi 2).

Il risultato si ottiene agevolmente, attraverso l'utilizzo di un foglio di *Excel*, isolando rimesse ripristinatorie, rimesse solutorie e rimesse "ibride" (Ipotesi 2) come evidenziato nel prospetto analitico di cui si riporta un estratto riferito ad un solo trimestre:


DATA VALUTA	GIORNI	AVERE	DARE	SALDO PER VALUTA	SALDO GIORNALIERO	RIMESE RIPRISTINATORIE	RIMESE SOLUTORIE	COMPETENZE	SALDO PROGRESSIVO COMPETENZE/RIMESE SOLUTORIE	AFFIDAMENTO
31/12/2002				11.165,05	11.165,05					25.000,00
5/1/2003	5	6.483,29	-	4.681,76	4.681,76	6.483,29	-		-	25.000,00
7/1/2003	2	-	165,00	4.846,76	4.846,76	-	-		-	25.000,00
8/1/2003	1	5.159,05	-	-312,29	-312,29	5.159,05	-		-	25.000,00
12/1/2003	4	-	12.250,00	11.937,71	28.960,93	-	-		-	25.000,00
12/1/2003	0	-	2.500,00	14.437,71	28.960,93	-	-		-	25.000,00
12/1/2003	0	-	6.000,00	20.437,71	28.960,93	-	-		-	25.000,00
12/1/2003	0	-	3.212,79	23.650,50	28.960,93	-	-		-	25.000,00
12/1/2003	0	-	2.973,51	26.624,01	28.960,93	-	-		-	25.000,00
12/1/2003	0	-	2.336,92	28.960,93	28.960,93	-	-		-	25.000,00
13/1/2003	1	-	30,91	28.991,84	28.991,84	-	-		-	25.000,00
14/1/2003	1	-	16.820,00	45.811,84	29.091,04	-	-		-	25.000,00
14/1/2003	0	17.391,00	-	28.420,84	29.091,04	-	-		-	25.000,00
14/1/2003	0	-	665,20	29.086,04	29.091,04	-	-		-	25.000,00
14/1/2003	0	-	5,00	29.091,04	29.091,04	-	-		-	25.000,00
15/1/2003	1	-	84,50	29.175,54	30.426,54	-	-		-	25.000,00
15/1/2003	0	-	298,00	29.473,54	30.426,54	-	-		-	25.000,00
15/1/2003	0	-	953,00	30.426,54	30.426,54	-	-		-	25.000,00
16/1/2003	1	-	7.374,73	37.801,27	42.261,57	-	-		-	25.000,00
16/1/2003	0	-	4.340,30	42.141,57	42.261,57	-	-		-	25.000,00
16/1/2003	0	-	120,00	42.261,57	42.261,57	-	-		-	25.000,00
19/1/2003	3	-	775,00	43.036,57	43.889,57	-	-		-	25.000,00
19/1/2003	0	-	853,00	43.889,57	43.889,57	-	-		-	25.000,00
21/1/2003	2	2.369,99	-	41.519,58	41.519,58	-	2.369,99		-	25.000,00
22/1/2003	1	9.640,00	-	31.879,58	20.944,58	4.055,42	16.519,58		-	25.000,00
22/1/2003	0	3.245,00	-	28.634,58	20.944,58	-	-		-	25.000,00
22/1/2003	0	7.690,00	-	20.944,58	20.944,58	-	-		-	25.000,00
26/1/2003	4	-	640,76	21.585,34	22.882,34	-	-		-	25.000,00
26/1/2003	0	-	1.297,00	22.882,34	22.882,34	-	-		-	25.000,00
28/1/2003	2	-	578,00	23.460,34	23.863,94	-	-		-	25.000,00

28/1/2003	0	-	1,80	23.462,14	23.863,94	-	-	-	25.000,00
28/1/2003	0	-	400,00	23.862,14	23.863,94	-	-	-	25.000,00
28/1/2003	0	-	1,80	23.863,94	23.863,94	-	-	-	25.000,00
29/1/2003	1	180,00	-	23.683,94	23.683,94	180,00	-	-	25.000,00
30/1/2003	1	-	1.027,04	24.710,98	25.095,48	-	-	-	25.000,00
30/1/2003	0	-	384,50	25.095,48	25.095,48	-	-	-	25.000,00
31/1/2003	1	-	62,00	25.157,48	25.157,48	-	-	-	25.000,00
2/2/2003	2	9.000,00	-	16.157,48	34.575,16	-	-	-	25.000,00
2/2/2003	0	-	7.500,00	23.657,48	34.575,16	-	-	-	25.000,00
2/2/2003	0	3.357,84	-	20.299,64	34.575,16	-	-	-	25.000,00
2/2/2003	0	-	4.046,24	24.345,88	34.575,16	-	-	-	25.000,00
2/2/2003	0	-	2.566,87	26.912,75	34.575,16	-	-	-	25.000,00
2/2/2003	0	-	4.304,57	31.217,32	34.575,16	-	-	-	25.000,00
2/2/2003	0	-	3.357,84	34.575,16	34.575,16	-	-	-	25.000,00
5/2/2003	3	-	775,00	35.350,16	35.350,16	-	-	-	25.000,00
6/2/2003	1	-	3.500,00	38.850,16	38.850,16	-	-	-	25.000,00
9/2/2003	3	-	1.500,00	40.350,16	40.350,16	-	-	-	25.000,00
10/2/2003	1	9.000,00	-	31.350,16	38.850,16	-	1.500,00	-	25.000,00
10/2/2003	0	-	7.500,00	38.850,16	38.850,16	-	-	-	25.000,00
11/2/2003	1	-	974,00	39.824,16	39.824,16	-	-	-	25.000,00
13/2/2003	2	3.495,00	-	36.329,16	15.714,16	9.285,84	14.824,16	-	25.000,00
13/2/2003	0	960,00	-	35.369,16	15.714,16	-	-	-	25.000,00
13/2/2003	0	15.000,00	-	20.369,16	15.714,16	-	-	-	25.000,00
13/2/2003	0	2.425,00	-	17.944,16	15.714,16	-	-	-	25.000,00
13/2/2003	0	5.230,00	-	12.714,16	15.714,16	-	-	-	25.000,00
13/2/2003	0	-	3.000,00	15.714,16	15.714,16	-	-	-	25.000,00
16/2/2003	3	-	1.897,85	17.612,01	24.603,83	-	-	-	25.000,00
16/2/2003	0	-	6.991,82	24.603,83	24.603,83	-	-	-	25.000,00
23/2/2003	7	-	169,57	24.773,40	32.265,93	-	-	-	25.000,00
23/2/2003	0	-	475,86	25.249,26	32.265,93	-	-	-	25.000,00
23/2/2003	0	-	3.016,67	28.265,93	32.265,93	-	-	-	25.000,00
23/2/2003	0	-	4.000,00	32.265,93	32.265,93	-	-	-	25.000,00
25/2/2003	2	-	5.729,10	37.995,03	37.995,03	-	-	-	25.000,00
26/2/2003	1	-	1.382,00	39.377,03	39.377,03	-	-	-	25.000,00
27/2/2003	1	86,40	-	39.290,63	40.408,73	-	-	-	25.000,00
27/2/2003	0	-	384,50	39.675,13	40.408,73	-	-	-	25.000,00
27/2/2003	0	-	733,60	40.408,73	40.408,73	-	-	-	25.000,00

28/2/2003	1	-	56,00	40.464,73	40.669,93	-	-	-	25.000,00
28/2/2003	0	-	205,20	40.669,93	40.669,93	-	-	-	25.000,00
2/3/2003	2	-	4.734,83	45.404,76	49.940,21	-	-	-	25.000,00
2/3/2003	0	-	2.954,13	48.358,89	49.940,21	-	-	-	25.000,00
2/3/2003	0	-	1.581,32	49.940,21	49.940,21	-	-	-	25.000,00
3/3/2003	1	-	3.555,00	53.495,21	53.495,21	-	-	-	25.000,00
4/3/2003	1	3.411,63	-	50.083,58	50.083,58	-	3.411,63	-	25.000,00
5/3/2003	1	15.000,00	-	35.083,58	34.785,80	-	15.297,78	-	25.000,00
5/3/2003	0	2.360,90	-	32.722,68	34.785,80	-	-	-	25.000,00
5/3/2003	0	-	1.967,00	34.689,68	34.785,80	-	-	-	25.000,00
5/3/2003	0	-	96,12	34.785,80	34.785,80	-	-	-	25.000,00
6/3/2003	1	-	429,00	35.214,80	36.260,80	-	-	-	25.000,00
6/3/2003	0	-	1.042,00	36.256,80	36.260,80	-	-	-	25.000,00
6/3/2003	0	-	4,00	36.260,80	36.260,80	-	-	-	25.000,00
7/3/2003	1	9.228,00	-	27.032,80	34.722,80	-	1.538,00	-	25.000,00
7/3/2003	0	-	7.690,00	34.722,80	34.722,80	-	-	-	25.000,00
9/3/2003	2	-	964,00	35.686,80	35.686,80	-	-	-	25.000,00
10/3/2003	1	-	2.000,00	37.686,80	37.686,80	-	-	-	25.000,00
11/3/2003	1	2.512,44	-	35.174,36	35.174,36	-	2.512,44	-	25.000,00
12/3/2003	1	32.438,27	-	2.736,09	31.123,09	-	4.051,27	-	25.000,00
12/3/2003	0	-	27.031,00	29.767,09	31.123,09	-	-	-	25.000,00
12/3/2003	0	-	1.356,00	31.123,09	31.123,09	-	-	-	25.000,00
13/3/2003	1	12.000,00	-	19.123,09	31.023,09	-	100,00	-	25.000,00
13/3/2003	0	-	10.000,00	29.123,09	31.023,09	-	-	-	25.000,00
13/3/2003	0	-	1.900,00	31.023,09	31.023,09	-	-	-	25.000,00
15/3/2003	2	-	500,00	31.523,09	31.523,09	-	-	-	25.000,00
16/3/2003	1	-	309,87	31.832,96	38.866,75	-	-	-	25.000,00
16/3/2003	0	-	3.722,74	35.555,70	38.866,75	-	-	-	25.000,00
16/3/2003	0	-	251,00	35.806,70	38.866,75	-	-	-	25.000,00
16/3/2003	0	-	69,50	35.876,20	38.866,75	-	-	-	25.000,00
16/3/2003	0	-	1.083,55	36.959,75	38.866,75	-	-	-	25.000,00
16/3/2003	0	-	1.907,00	38.866,75	38.866,75	-	-	-	25.000,00
17/3/2003	1	3.894,00	-	34.972,75	38.217,75	-	649,00	-	25.000,00
17/3/2003	0	-	3.245,00	38.217,75	38.217,75	-	-	-	25.000,00
18/3/2003	1	1.181,90	-	37.035,85	37.035,85	-	1.181,90	-	25.000,00
20/3/2003	2	1.864,00	-	35.171,85	23.711,85	1.288,15	12.035,85	-	25.000,00
20/3/2003	0	-	-	23.711,85	23.711,85	-	-	-	25.000,00

		11.460,00								
25/3/2003	5	-	521,29	24.233,14	24.233,14	-	-		-	25.000,00
26/3/2003	1	5.000,00	-	19.233,14	18.244,60	5.988,54	-		-	25.000,00
26/3/2003	0	5.168,54	-	14.064,60	18.244,60	-	-		-	25.000,00
26/3/2003	0	-	4.180,00	18.244,60	18.244,60	-	-		-	25.000,00
30/3/2003	4	-	5.523,71	23.768,31	23.768,31	-	-		-	25.000,00
31/3/2003	1	-	384,50	24.152,81	34.299,96	-	-		-	25.000,00
31/3/2003	0	571,90	-	23.580,91	34.299,96	-	-		-	25.000,00
31/3/2003	0	-	2.349,94	25.930,85	34.299,96	-	-		-	25.000,00
31/3/2003	0	-	62,00	25.992,85	34.299,96	-	-		-	25.000,00
31/3/2003	0	-	18,45	26.011,30	34.299,96	-	-		-	25.000,00
31/3/2003	0	-	1.735,89	27.747,19	34.299,96	-	-		-	25.000,00
31/3/2003	0	-	6.810,47	34.557,66	34.299,96	-	-		-	25.000,00
31/3/2003	0	257,70	-	34.299,96	34.299,96	-	-		-	25.000,00
31/3/2003	0	-	-	34.299,96	34.299,96	-	-	1.735,89	1.735,89	25.000,00

Il risultato su base annuale si può apprezzare visivamente attraverso l'utilizzo di un grafico, in cui il saldo (per valuta) del conto descrive una curva che tiene conto non di tutti i movimenti, ma soltanto di quelli determinatisi fra un giorno e l'altro, con la conseguenza che i tratti decrescenti della curva corrispondono ad altrettante sommatorie (di segno positivo e negativo) di rimesse (e di addebiti), ripristinatorie o solutorie a seconda che la curva medesima si trovi al di sotto o al di sopra dell'affidamento.



Come è agevole constatare, la curva ha un andamento più “*grossolano*”, per effetto del raggruppamento giornaliero dei movimenti di conto corrente.

In ogni caso, vi sono significative sommatorie (di segno positivo e negativo) di rimesse (e di addebiti), ripristinatorie o solutorie, che – ove si collochino in epoca antecedente al decennio dal primo atto interruttivo – dispiegano effetti in termini di prescrizione degli oneri applicati indebitamente.

Anche in tale ipotesi, le rimesse solutorie sono tali da assorbire integralmente gli oneri addebitati illegittimamente.

9.3. Terza ipotesi: conteggi effettuati in presenza di estratti scalari recanti esclusivamente l'indicazione dei numeri debitori

Nel caso in cui siano presenti i riassunti scalari che rechino soltanto l'indicazione dei numeri debitori medi – accorpati secondo il periodo di variazione dei tassi a debito – è possibile avere esclusivamente contezza del saldo medio nel periodo di invarianza dei tassi, rapportando ai numeri debitori il numero di giorni per i quali lo stesso tasso è applicato (Ipotesi 3).

Il risultato si ottiene agevolmente, attraverso l'utilizzo di un foglio di *Excel*, isolando rimesse ripristinatorie, rimesse solutorie e rimesse “*ibride*” (Ipotesi 3) come evidenziato nel prospetto analitico di cui si riporta un estratto riferito al primo trimestre del periodo assunto a riferimento:

DATA VALUTA	GIORNI	AVERE	DARE	SALDO PER VALUTA	SALDO MENSILE	RIMESE RIPRI-STINATORIE	RIMESE SOLUTORIE	COMPETENZE	SALDO PROGRES-SIVO COMPETENZE/RIMESE SOLUTORIE	AFFIDAMENTO
31/12/2002				11.165,05	11.165,05					25.000,00
5/1/2003	5	6.483,29	-	4.681,76	21.714,98	-	-		-	25.000,00
7/1/2003	2	-	165,00	4.846,76	21.714,98	-	-		-	25.000,00
8/1/2003	1	5.159,05	-	- 312,29	21.714,98	-	-		-	25.000,00
12/1/2003	4	-	12.250,00	11.937,71	21.714,98	-	-		-	25.000,00
12/1/2003	0	-	2.500,00	14.437,71	21.714,98	-	-		-	25.000,00
12/1/2003	0	-	6.000,00	20.437,71	21.714,98	-	-		-	25.000,00
12/1/2003	0	-	3.212,79	23.650,50	21.714,98	-	-		-	25.000,00
12/1/2003	0	-	2.973,51	26.624,01	21.714,98	-	-		-	25.000,00
12/1/2003	0	-	2.336,92	28.960,93	21.714,98	-	-		-	25.000,00
13/1/2003	1	-	30,91	28.991,84	21.714,98	-	-		-	25.000,00
14/1/2003	1	-	16.820,00	45.811,84	21.714,98	-	-		-	25.000,00
14/1/2003	0	17.391,00	-	28.420,84	21.714,98	-	-		-	25.000,00
14/1/2003	0	-	665,20	29.086,04	21.714,98	-	-		-	25.000,00
14/1/2003	0	-	5,00	29.091,04	21.714,98	-	-		-	25.000,00
15/1/2003	1	-	84,50	29.175,54	21.714,98	-	-		-	25.000,00
15/1/2003	0	-	298,00	29.473,54	21.714,98	-	-		-	25.000,00
15/1/2003	0	-	953,00	30.426,54	21.714,98	-	-		-	25.000,00
16/1/2003	1	-	7.374,73	37.801,27	21.714,98	-	-		-	25.000,00
16/1/2003	0	-	4.340,30	42.141,57	21.714,98	-	-		-	25.000,00
16/1/2003	0	-	120,00	42.261,57	21.714,98	-	-		-	25.000,00
19/1/2003	3	-	775,00	43.036,57	21.714,98	-	-		-	25.000,00
19/1/2003	0	-	853,00	43.889,57	21.714,98	-	-		-	25.000,00
21/1/2003	2	2.369,99	-	41.519,58	21.714,98	-	-		-	25.000,00
22/1/2003	1	9.640,00	-	31.879,58	21.714,98	-	-		-	25.000,00
22/1/2003	0	3.245,00	-	28.634,58	21.714,98	-	-		-	25.000,00
22/1/2003	0	7.690,00	-	20.944,58	21.714,98	-	-		-	25.000,00
26/1/2003	4	-	640,76	21.585,34	21.714,98	-	-		-	25.000,00
26/1/2003	0	-	1.297,00	22.882,34	21.714,98	-	-		-	25.000,00
28/1/2003	2	-	578,00	23.460,34	21.714,98	-	-		-	25.000,00
28/1/2003	0	-	1,80	23.462,14	21.714,98	-	-		-	25.000,00

28/1/2003	0	-	400,00	23.862,14	21.714,98	-	-	-	25.000,00
28/1/2003	0	-	1,80	23.863,94	21.714,98	-	-	-	25.000,00
29/1/2003	1	180,00	-	23.683,94	21.714,98	-	-	-	25.000,00
30/1/2003	1	-	1.027,04	24.710,98	21.714,98	-	-	-	25.000,00
30/1/2003	0	-	384,50	25.095,48	21.714,98	-	-	-	25.000,00
31/1/2003	1	-	62,00	25.157,48	21.714,98	-	-	-	25.000,00
2/2/2003	2	9.000,00	-	16.157,48	30.838,25	-	-	-	25.000,00
2/2/2003	0	-	7.500,00	23.657,48	30.838,25	-	-	-	25.000,00
2/2/2003	0	3.357,84	-	20.299,64	30.838,25	-	-	-	25.000,00
2/2/2003	0	-	4.046,24	24.345,88	30.838,25	-	-	-	25.000,00
2/2/2003	0	-	2.566,87	26.912,75	30.838,25	-	-	-	25.000,00
2/2/2003	0	-	4.304,57	31.217,32	30.838,25	-	-	-	25.000,00
2/2/2003	0	-	3.357,84	34.575,16	30.838,25	-	-	-	25.000,00
5/2/2003	3	-	775,00	35.350,16	30.838,25	-	-	-	25.000,00
6/2/2003	1	-	3.500,00	38.850,16	30.838,25	-	-	-	25.000,00
9/2/2003	3	-	1.500,00	40.350,16	30.838,25	-	-	-	25.000,00
10/2/2003	1	9.000,00	-	31.350,16	30.838,25	-	-	-	25.000,00
10/2/2003	0	-	7.500,00	38.850,16	30.838,25	-	-	-	25.000,00
11/2/2003	1	-	974,00	39.824,16	30.838,25	-	-	-	25.000,00
13/2/2003	2	3.495,00	-	36.329,16	30.838,25	-	-	-	25.000,00
13/2/2003	0	960,00	-	35.369,16	30.838,25	-	-	-	25.000,00
13/2/2003	0	15.000,00	-	20.369,16	30.838,25	-	-	-	25.000,00
13/2/2003	0	2.425,00	-	17.944,16	30.838,25	-	-	-	25.000,00
13/2/2003	0	5.230,00	-	12.714,16	30.838,25	-	-	-	25.000,00
13/2/2003	0	-	3.000,00	15.714,16	30.838,25	-	-	-	25.000,00
16/2/2003	3	-	1.897,85	17.612,01	30.838,25	-	-	-	25.000,00
16/2/2003	0	-	6.991,82	24.603,83	30.838,25	-	-	-	25.000,00
23/2/2003	7	-	169,57	24.773,40	30.838,25	-	-	-	25.000,00
23/2/2003	0	-	475,86	25.249,26	30.838,25	-	-	-	25.000,00
23/2/2003	0	-	3.016,67	28.265,93	30.838,25	-	-	-	25.000,00
23/2/2003	0	-	4.000,00	32.265,93	30.838,25	-	-	-	25.000,00
25/2/2003	2	-	5.729,10	37.995,03	30.838,25	-	-	-	25.000,00
26/2/2003	1	-	1.382,00	39.377,03	30.838,25	-	-	-	25.000,00
27/2/2003	1	86,40	-	39.290,63	30.838,25	-	-	-	25.000,00
27/2/2003	0	-	384,50	39.675,13	30.838,25	-	-	-	25.000,00
27/2/2003	0	-	733,60	40.408,73	30.838,25	-	-	-	25.000,00
28/2/2003	1	-	56,00	40.464,73	30.838,25	-	-	-	25.000,00
28/2/2003	0	-	205,20	40.669,93	30.838,25	-	-	-	25.000,00

2/3/2003	2	-	4.734,83	45.404,76	30.795,80	-	42,45	-	25.000,00
2/3/2003	0	-	2.954,13	48.358,89	30.795,80	-	-	-	25.000,00
2/3/2003	0	-	1.581,32	49.940,21	30.795,80	-	-	-	25.000,00
3/3/2003	1	-	3.555,00	53.495,21	30.795,80	-	-	-	25.000,00
4/3/2003	1	3.411,63	-	50.083,58	30.795,80	-	-	-	25.000,00
5/3/2003	1	15.000,00	-	35.083,58	30.795,80	-	-	-	25.000,00
5/3/2003	0	2.360,90	-	32.722,68	30.795,80	-	-	-	25.000,00
5/3/2003	0	-	1.967,00	34.689,68	30.795,80	-	-	-	25.000,00
5/3/2003	0	-	96,12	34.785,80	30.795,80	-	-	-	25.000,00
6/3/2003	1	-	429,00	35.214,80	30.795,80	-	-	-	25.000,00
6/3/2003	0	-	1.042,00	36.256,80	30.795,80	-	-	-	25.000,00
6/3/2003	0	-	4,00	36.260,80	30.795,80	-	-	-	25.000,00
7/3/2003	1	9.228,00	-	27.032,80	30.795,80	-	-	-	25.000,00
7/3/2003	0	-	7.690,00	34.722,80	30.795,80	-	-	-	25.000,00
9/3/2003	2	-	964,00	35.686,80	30.795,80	-	-	-	25.000,00
10/3/2003	1	-	2.000,00	37.686,80	30.795,80	-	-	-	25.000,00
11/3/2003	1	2.512,44	-	35.174,36	30.795,80	-	-	-	25.000,00
12/3/2003	1	32.438,27	-	2.736,09	30.795,80	-	-	-	25.000,00
12/3/2003	0	-	27.031,00	29.767,09	30.795,80	-	-	-	25.000,00
12/3/2003	0	-	1.356,00	31.123,09	30.795,80	-	-	-	25.000,00
13/3/2003	1	12.000,00	-	19.123,09	30.795,80	-	-	-	25.000,00
13/3/2003	0	-	10.000,00	29.123,09	30.795,80	-	-	-	25.000,00
13/3/2003	0	-	1.900,00	31.023,09	30.795,80	-	-	-	25.000,00
15/3/2003	2	-	500,00	31.523,09	30.795,80	-	-	-	25.000,00
16/3/2003	1	-	309,87	31.832,96	30.795,80	-	-	-	25.000,00
16/3/2003	0	-	3.722,74	35.555,70	30.795,80	-	-	-	25.000,00
16/3/2003	0	-	251,00	35.806,70	30.795,80	-	-	-	25.000,00
16/3/2003	0	-	69,50	35.876,20	30.795,80	-	-	-	25.000,00
16/3/2003	0	-	1.083,55	36.959,75	30.795,80	-	-	-	25.000,00
16/3/2003	0	-	1.907,00	38.866,75	30.795,80	-	-	-	25.000,00
17/3/2003	1	3.894,00	-	34.972,75	30.795,80	-	-	-	25.000,00
17/3/2003	0	-	3.245,00	38.217,75	30.795,80	-	-	-	25.000,00
18/3/2003	1	1.181,90	-	37.035,85	30.795,80	-	-	-	25.000,00
20/3/2003	2	1.864,00	-	35.171,85	30.795,80	-	-	-	25.000,00
20/3/2003	0	11.460,00	-	23.711,85	30.795,80	-	-	-	25.000,00
25/3/2003	5	-	521,29	24.233,14	30.795,80	-	-	-	25.000,00
26/3/2003	1	5.000,00	-	19.233,14	30.795,80	-	-	-	25.000,00
26/3/2003	0	5.168,54	-	14.064,60	30.795,80	-	-	-	25.000,00


26/3/2003	0	-	4.180,00	18.244,60	30.795,80	-	-	-	25.000,00	
30/3/2003	4	-	5.523,71	23.768,31	30.795,80	-	-	-	25.000,00	
31/3/2003	1	-	384,50	24.152,81	30.795,80	-	-	-	25.000,00	
31/3/2003	0	571,90	-	23.580,91	30.795,80	-	-	-	25.000,00	
31/3/2003	0	-	2.349,94	25.930,85	30.795,80	-	-	-	25.000,00	
31/3/2003	0	-	62,00	25.992,85	30.795,80	-	-	-	25.000,00	
31/3/2003	0	-	18,45	26.011,30	30.795,80	-	-	-	25.000,00	
31/3/2003	0	-	1.735,89	27.747,19	30.795,80	-	-	-	25.000,00	
31/3/2003	0	-	6.810,47	34.557,66	30.795,80	-	-	-	25.000,00	
31/3/2003	0	257,70	-	34.299,96	30.795,80	-	-	-	25.000,00	
31/3/2003	0			34.299,96	30.795,80	-	-	1.735,89	1.735,89	25.000,00

In tale ipotesi, il grado di approssimazione è tanto maggiore quanto minore è la frequenza della variazione dei tassi: in presenza di una variazione giornaliera dei tassi d'interesse, si ottiene un risultato coincidente con quello descritto nell'ipotesi precedente.

Nel caso concreto, si è ipotizzata una variazione mensile dei tassi di interesse, il che determina una “*compensazione*” dei movimenti di conto corrente all'interno del medesimo periodo.

È del tutto evidente che l'utilizzo del saldo medio non porta in evidenza il reale andamento del conto corrente e potrebbe – almeno in linea teorica – “*sterilizzare*” parte dell'effetto di rimesse solutorie nell'ipotesi in cui il conto medesimo abbia – nei fatti – descritto una curva oscillante al di sotto e al di sopra dell'affidamento.

Il risultato si può apprezzare visivamente attraverso l'utilizzo di un grafico, in cui il saldo del conto descrive una curva (*rectius*, spezzata) che tiene conto non di tutti i movimenti, ma soltanto di quelli determinatisi nei periodi di variabilità dei tassi, con la conseguenza che linee orizzontali corrispondono ad altrettante sommatorie (di segno positivo e negativo) di rimesse (e di addebiti), ripristinatorie o solutorie, a seconda che la spezzata medesima si trovi al di sotto o al di sopra dell'affidamento.




Nel caso preso in esame, è evidente che vi sono poche sommatorie (di segno positivo e negativo) di rimesse (e di addebiti), ripristinatorie o solutorie, che – ove si collochino in epoca antecedente al decennio dal primo atto interruttivo – dispiegano effetti in termini di prescrizione degli oneri applicati indebitamente. Come è agevole constatare, la curva ha un andamento “*appiattito*”, per effetto del raggruppamento mensile dei movimenti di conto corrente.

Anche in tale ipotesi, le rimesse solutorie sono tali da assorbire integralmente gli oneri addebitati illegittimamente.


9.4. *Quarta ipotesi: conteggi effettuati in presenza di un estratto scalare mancante*

Nel caso in cui vi siano soltanto riassunti scalari parziali, il potenziale effetto di “*sterilizzazione*” delle rimesse solutorie è ancora maggiore: integrale (per il trimestre in cui manca il conto scalare), ove si aderisca alla tesi secondo la quale – in presenza di “*buchi*” – occorre assumere a riferimento il saldo finale del periodo precedente; parziale nell’ipotesi opposta.

In particolare, nel primo caso il saldo medio del trimestre mancante si colloca esattamente in linea con il saldo del trimestre precedente.



Procedendo invece con l'interpolazione, il saldo medio del trimestre mancante si colloca in una via intermedia tra il saldo del trimestre precedente e quello del trimestre successivo.



Nel caso preso in esame, è evidente che vi sono poche sommatorie (di segno positivo e negativo) di rimesse (e di addebiti), ripristinatorie o solutorie, che – ove si collochino in epoca antecedente al decennio dal primo atto interruttivo – dispiegano effetti in termini di prescrizione degli oneri applicati indebitamente. Come è agevole constatare, la curva ha un andamento ulteriormente “*appiattito*”, per effetto del raggruppamento dei movimenti di conto corrente.

Anche in tale ipotesi, le rimesse solutorie sono tali da assorbire integralmente gli oneri addebitati illegittimamente.

10. Considerazioni conclusive in merito alla possibilità di verificare l'intervenuta prescrizione

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si possono trarre le seguenti conclusioni:

1. Presenza di estratti conto e di riassunti scalari: si perviene a un risultato preciso e rappresentativo dell'intera dinamica del rapporto di conto corrente ed è possibile apprezzare appieno l'effetto solutorio o ripristinatorio delle rimesse.

2. Presenza di riassunti scalari recanti l'indicazione dei saldi per valuta: si perviene a un risultato approssimato, ma sufficientemente rappresentativo dell'intera dinamica del rapporto di conto corrente, ed è apprezzabile in misura soddisfacente l'effetto solutorio o ripristinatorio delle rimesse.

3. Presenza di riassunti scalari recanti l'indicazione dei (soli) numeri debitori: si perviene ad un risultato approssimato, in misura via via maggiore in funzione dell'invarianza dei tassi di interesse, non consentendo di apprezzare in misura soddisfacente l'effetto solutorio o ripristinatorio delle rimesse soltanto nell'ipotesi di (totale o modesta) invarianza infratrimestrale dei tassi di interesse.

4. Presenza parziale di riassunti scalari recanti l'indicazione dei (soli) numeri debitori: si perviene ad un risultato ancora più approssimato, non consentendo di apprezzare in misura soddisfacente l'effetto solutorio o ripristinatorio delle rimesse, anche in tale caso soltanto nell'ipotesi di (totale o modesta) invarianza infratrimestrale dei tassi di interesse.

In definitiva, anche alla luce della normale varianza dei tassi di interesse che si presenta nei casi concreti, è possibile affermare che l'effetto solutorio delle rimesse ai fini della prescrizione può essere apprezzato in misura soddisfacente, fatta salva l'ipotesi in cui i “*buchi*” assumano una numerosità tale da rendere l'indagine inattendibile.

11. Usura

Occorre brevemente premettere che l'art. 644 c.p., come sostituito dall'art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel reprimere il reato di usura, prescrive, al comma 4, che «Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito»¹².

L'art. 2 della legge n. 108/1996 attribuisce al Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) il compito di rilevare trimestralmente, sentiti la Banca d'Italia e l'ormai soppresso Ufficio Italiano Cambi, il tasso effettivo globale medio degli interessi applicati dalle banche e dagli intermediari, stabilendo che i valori medi così rilevati siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. I tassi medi – aumentati della metà – costituiscono, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 2, il limite oltre il quale i tassi applicati si considerano sempre usurari, ai sensi del comma 3 dell'art. 644 c.p.¹³.

Il delineato quadro normativo impone, quindi, di verificare l'eventuale superamento del limite usurario mediante raffronto tra il tasso effettivamente applicato e le soglie stabilite con periodicità trimestrale dal Ministero del Tesoro.

In tale contesto, la Banca d'Italia, che si occupa della raccolta dalle banche e dagli altri intermediari dei dati necessari alla predetta rilevazione, ha diramato le proprie «*Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura*», oggetto di successivi aggiornamenti.

Affinché non si verifichi l'ipotesi di usura, il costo del denaro deve essere contenuto entro il limite del tasso soglia, che il legislatore identifica nel T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio), rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, opportunamente migliorato.

La Banca d'Italia, nelle citate istruzioni, ha individuato nel T.E.G. (Tasso

¹² Cfr. E. ISAIA, *Conto Corrente*, Giappichelli, Torino, 2012, 46 ss.: «Facendo un passo indietro, il termine usura deriva dal latino *usus* che significa uso o godimento e rappresenta l'utile riconosciuto al creditore per l'utilizzo del denaro. Con il passare del tempo ha perso la sua originaria definizione neutra, per assumere una connotazione negativa e riferirsi ad un compenso eccessivo, imposto con una sorta di approfittamento. Nel nostro ordinamento giuridico, l'usura è disciplinata dall'art. 1815 c.c., e dall'art. 644 c.p. e dalla legge n. 108/1996 (che gli ha in parte modificati), ma in nessun caso viene fornita una definizione del termine usura».

¹³ Cfr. E. ISAIA, *Conto Corrente*, Giappichelli, Torino, 2012, 45 ss.

Per ulteriori approfondimenti, si veda P. PIETRO, *Usura e banche: un rapporto controverso. La questione della commissione di massimo scoperto*, in *Questione e Giustizia*, 2011.

Effettivo Globale) la grandezza da porre a raffronto con i tassi soglia ed ha indicato il seguente algoritmo di calcolo¹⁴:

$$\text{T.E.G.} = \frac{\text{interessi} \times 36.500}{\text{numeri debitori}} + \frac{\text{oneri su base annua} \times 100}{\text{accordato}}$$

il sottoscritto ha assunto i seguenti elementi:

<i>Interessi addebitati</i>	Sono gli interessi passivi addebitati dalla Banca, risultanti dai riassunti scalari.
<i>Numeri debitori</i>	Sono i numeri debitori risultanti dai riassunti scalari.
<i>Spese</i>	Si tratta delle spese che risultano imputabili, in base alla loro denominazione, all'erogazione di credito.
<i>Accordato</i>	Si tratta del c.d. "accordato (affidamento) operativo", desumibile dal contratto di conto corrente e da accordi successivi al termine del periodo di riferimento; in caso di mancato accordo, utilizzo effettivo del trimestre di riferimento.

Sulla scorta di tale premessa e tenuto conto degli elementi propri della formula di calcolo del T.E.G., si può ritenere sufficiente la presenza dei riassunti scalari al fine di verificare l'eventuale ipotesi di usura: essi, infatti, riportano tutte le informazioni utili per la verifica.

Anche nel caso in cui siano presenti soltanto gli estratti conto è possibile effettuare tale verifica, calcolando i numeri debitori trimestrali attraverso la moltiplicazione del saldo progressivo per il numero di giorni in cui tale saldo rimane invariato.

In ogni caso, la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia non è possibile per i trimestri per i quali manchino sia gli estratti conto sia i riassunti scalari.

¹⁴ Cfr. BANCA D'ITALIA, *Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura*, agosto 2009, 12.